



N. 11/2018 R.G. CP - sovraindebitamenti

TRIBUNALE DI LIVORNO

Ufficio Fallimentare

Procedura di Sovraindebitamento n. 11/2018 ~~XXXXXXXXXX~~
~~XXXXXXXXXX~~ -

Gestore della Crisi nominato dall'O.C.C. dott. Umberto Sapia

Il Giudice dott. Sergio Garofalo,

premessò che:

- con decreto in data 23/01/2019 l'intestato Tribunale ha omologato la proposta di accordo presentata in data 07/05/2018, da ~~XXXXXXXXXX~~, c.f. ~~XXXXXXXXXX~~, nata a ~~XXXXXXXXXX (LI) il 20/10/1980~~, residente in ~~XXXXXXXXXX (LI) Via Aurora~~ ~~Sud~~;

- la proposta prevedeva:

- a) il pagamento dei crediti infalcidiabili, sia privilegiati che chirografari, per un ammontare di € 90.912,00, inseriti nella prima classe, nella misura del 100%;
- b) il pagamento dei crediti falcidiabili, sia privilegiati che chirografari, per un ammontare di € 557.320,00, inseriti nella seconda classe, nella misura del 20%, e quindi per un importo da pagare di € 111.464,00;

c) il pagamento dei debiti delle suddette classi prima e seconda, per un importo complessivo di € 202.376,00, in 14 rate semestrali, di cui le prime 6 scadenti al 31/12/2018, 30/06/2019, 31/12/2019, 30/06/2020 (poi prorogata al 31/12/2020 dal “Decreto Liquidità”), 31/12/2020 (poi prorogata al 30/06/2021 dal “Decreto Liquidità”) e 30/06/2021 (poi prorogata al 31/12/2021 dal “Decreto Liquidità”), ciascuna nella misura del 4% del debito complessivo, a coprire il 24% del debito stesso, e le successive 8 scadenti al 31/12/2021, 30/06/2022, 31/12/2022, 30/06/2023, 31/12/2023, 30/06/2024, 31/12/2024 e 30/06/2025, ciascuna nella misura del 9,5% del debito complessivo, a coprire il 76% del debito stesso.

- le prime sei rate, di cui l'ultima, per effetto della proroga disposta dal “Decreto Liquidità”, al 31/12/2021, sono state pagate, sia pure con qualche ritardo, come riferito dal gestore della crisi nelle sue relazioni;

- la debitrice deducendo che il pagamento di ulteriori 8 rate, ciascuna di importo pari a oltre il doppio di quelle precedenti (essendo ciascuna nella misura del 9,5% del debito complessivo contro il 4% di quelle precedenti), è divenuto impossibile per causa a sé non imputabile e pertanto che sussistono le condizioni di cui all'art 13 comma 4 ter l. 3/2012, ha avanzato istanza il 18.5.2022 per la modifica dell'accordo omologato;

- la proposta di modifica consiste nel pagamento dell'intero importo della somma residua di € 153.806,02 anziché in 8 rate in 15 rate semestrali scadenti dal 30/06/2022 al 30/06/2029, di cui le prime 13 di € 10.118,80 e le ultime 2 di € 11.130,60;

vista la relazione integrativa del gestore della crisi;

rilevato che all'udienza del 30.11.2022 la parte ricorrente ha chiesto la modifica della proposta omologata ed il gestore della crisi ha riferito che la proposta di modifica è stata comunicata a tutti i creditori e che non sono pervenute manifestazioni di voto né contestazioni;

che il gestore della crisi ha trasmesso ai creditori in data 1.12.2022 la relazione ex art. 12 c. 1 l. 3/2012, allegando il testo della proposta di modifica e avvisandoli della facoltà, nei dieci giorni successivi di sollevare contestazioni;

che il gestore della crisi con nota del 21.12.2022 ha riferito che nessuna contestazione era pervenuta ed ha attestato la fattibilità della proposta di modifica;

considerato che la modifica della proposta è stata sottoposta al voto dei creditori, come previsto dall'art 13 comma 4 ter l. 3/2012 che richiama il paragrafo 2 della l. 3/2012,

che in assenza di manifestazioni di voto deve intendersi prestato il consenso da parte di tutti i creditori alla modifica della proposta (art. 11 c. 1 l. 3/2012);

che la modifica della proposta attiene solo una diversa modulazione dei pagamenti essendo previsto che la somma residua di € 153.806,02 verrà corrisposta anziché in 8 rate in 15 rate semestrali di cui le prime 13 di € 10.118,80 e le ultime 2 di € 11.130,60;

che ferme le valutazioni già operate in sede di omologa dell'accordo, la modifica debba essere omologata essendosi sulla

stessa manifestato il consenso di tutti i creditori (mediante silenzio assenso);

pqm

applicato l'art. 13 c. 4 ter l. 3/2012 omologa la modifica dell'accordo di composizione della crisi di ~~Seppatelli Eleonora~~ come da proposta depositata il 18.5.2022.

DISPONE

che il gestore della crisi dott. Umberto Sapia vigili sull'esatto adempimento dell'accordo, come modificato, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità;

DISPONE INOLTRE

che il gestore della crisi curi la pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale nella apposita sezione e ne dia comunicazione a tutti i creditori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 739, secondo comma, cpc;

che il gestore della crisi relazioni al Tribunale circa il corretto adempimento della proposta, come modificata, a cadenza annuale (con prima scadenza al 20.12.2023).

Livorno, 28.12.2022

Il Giudice Delegato
Dott. Sergio Garofalo